

# CAPITOLO 2

# NORMATIVA IN MATERIA

# DI

# PRODOTTI FITOSANITARI

## 2.1 Normativa in materia di prodotti fitosanitari

**File n.2 di 15** della raccolta “Materiale didattico ad uso dei docenti impegnati nei corsi di formazione per l'acquisizione del «Certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari» in Regione del Veneto”.

Info: [divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org](mailto:divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org) [www.venetoagricoltura.org](http://www.venetoagricoltura.org) sezione editoria/difesa fitosanitaria.



FEASR



REGIONE DEL VENETO



2007  
OPSR  
1 VEN  
3 ITO

Edizione giugno 2015



**La disciplina sui PF è definita a livello europeo e riguarda:**

- la **classificazione** delle sostanze chimiche;
- l'**autorizzazione** delle sostanze attive e le procedure di autorizzazione dei PF;
- la tutela dei **consumatori**;
- la tutela dell'**ambiente** e delle acque;
- l'**uso** dei prodotti fitosanitari.



**Allo Stato membro, spetta:**

- l'**applicazione** della normativa UE;
- il **controllo** del rispetto delle norme;
- l'applicazione di sanzioni.



Le disposizioni hanno l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione della **salute umana e** degli animali, la salvaguardia dell'**ambiente** e, allo stesso tempo, favorire la **libera circolazione delle derrate alimentari** trattate con i PF all'interno dell'UE.



NB – le disposizioni comunitarie sono essenzialmente di due tipi:

**Regolamenti** - Un regolamento è un atto legislativo vincolante. Deve essere applicato in tutti i suoi elementi nell'intera UE.

**Direttive** - Una direttiva è un atto legislativo che stabilisce un obiettivo che tutti i paesi dell'UE devono realizzare. Ciascun paese può però decidere come procedere.

# Procedure di autorizzazione e immissione in commercio

## Regolamento (CE) n. 1107/2009



### “Immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari”

È il Regolamento base finalizzato al raggiungimento di più elevati standard di tutela della salute dell'uomo, degli animali e dell'ambiente.

Il regolamento si basa sulla considerazione che **i PF sono necessari:**

*“Uno dei principali modi di proteggere i vegetali e i prodotti vegetali contro gli organismi nocivi, comprese le erbe infestanti, nonché di migliorare la produzione agricola, è l'impiego di PF” (considerando n. 6),*

ma che

*“Il loro uso può comportare rischi e pericoli per gli esseri umani, gli animali e l'ambiente, soprattutto se vengono immessi sul mercato senza essere stati ufficialmente testati e autorizzati e se sono utilizzati in modo scorretto” (considerando n. 7).*

I criteri per l'approvazione dei PF sono più rigidi rispetto a quelli applicati con la precedente direttiva 414 del 1991, e tengono conto:

- dei possibili rischi per la **salute umana**

*(tossicità acuta e tossicità cronica);*

- dei rischi per **l'ambiente**

*(persistenza nell'ambiente, bioaccumulo, possibilità di diffondersi nell'ambiente, rischio di inquinamento delle acque, ecotossicologia – ossia possibili effetti su organismi acquatici, api, altri organismi non bersaglio).*



Ricordiamo alcuni articoli, di interesse generale:

- *articolo 2 e 3*, dove sono riportate le **definizioni** di PF, di residui, gruppi vulnerabili, serra;
- *articolo 31*, che riporta il contenuto delle autorizzazioni e le **informazioni riportate in etichetta** e che devono essere rispettate;
- *articolo 55*, che richiama l'obbligo, per chi usa i PF, del **rispetto dell'etichetta**, conformemente all'articolo 31, e del rispetto dei principi generali della difesa integrata;
- *articolo 67*, relativo alla **tenuta dei registri** da parte dei rivenditori e degli utilizzatori professionali.

**NB** – elementi che ritroveremo nelle **norme attuative nazionali**

## Disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) 1107:



- il **Regolamento (UE) n. 547/2011**,  
relativo alle prescrizioni in materia di  
**etichettatura dei PF**.

L'**allegato I** riporta le informazioni che devono essere  
contenute nelle **etichette**.

L'**allegato II** riporta le **frasi tipo** sui rischi particolari per la  
salute umana o animale o per l'ambiente.



- il **D.Lgs n. 69 del 17 aprile 2014** che stabilisce le  
**sanzioni** per il mancato rispetto delle disposizioni  
del Regolamento n. 1107, sia per chi immette nel  
mercato i PF, sia per gli **utilizzatori**.





## Il Regolamento (CE) n. 1907 del 18.12.2006

denominato “**REACH**”  
 (“*Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals*”)  
 riguarda la registrazione, la  
 valutazione e l’autorizzazione  
 delle **sostanze chimiche**.



**Il REACH attribuisce ai produttori l’onere di documentare i potenziali rischi** attribuibili alle singole sostanze chimiche, che fabbricano o vendono nel territorio dell’UE, e nel contempo di indicare come gestire questi rischi.



Le informazioni vengono date tramite la **Scheda Dati di Sicurezza** (SDS) che deve obbligatoriamente accompagnare i prodotti classificati pericolosi per il rischio chimico.

 Attualmente le SDS sono compilate secondo le indicazioni del **Regolamento (UE) n. 453/2010** che modifica l'Allegato II del Regolamento REACH per adeguarlo al Regolamento CLP, costituendo un sistema informativo che, assieme all'etichettatura di pericolo, garantisce la sicurezza di operatori e consumatori.

# Revisione e revoca dei prodotti fitosanitari

Revisione delle <b>sostanze attive già sul mercato</b>			
	Sostanze disponibili UE nel 1995	Sostanze rimaste	Revocate
	<b>958</b>	<b>315</b>	<b>633</b>
Sostanze attive <b>nuove</b>			
	Numero sostanze	Incluse in Annex I	
	<b>171</b>	<b>93</b>	
<b>Totale UE</b>	<b>1129</b>	<b>408</b>	

**In Italia sono circa 250 le s.a. ammesse** (a cui aggiungere i PF contenenti s.a. di origine microbiologica, feromoni e altre di origine naturale)



## Sicurezza dei consumatori e libero scambio



Il **Regolamento (CE) n. 396/2005** (e il Reg. applicativo 149/2008) è la norma di base concernente i livelli massimi di **residui di PF** nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale.



Particolarmente importante è **l'ALLEGATO I** (modificato dal Reg. 212/2013 e dal Reg. 752/2014) che contiene **l'elenco di tutti i prodotti**, raggruppati per tipologia e codificati, a cui si applicano i **residui massimi ammessi (LMR)**. La classificazione è utile anche per una migliore comprensione degli usi ammessi nelle etichette.

Il Regolamento 396 ha definito livelli di residui **uguali in tutti i Paesi dell'UE**.

*In precedenza erano stabiliti dai singoli Stati, con conseguenti problemi di circolazione delle derrate.*



I residui vengono fissati per ogni prodotto e per ogni sostanza attiva, e periodicamente modificati con regolamenti, dunque con norme direttamente e immediatamente applicabili.



I limiti massimi ammessi sono consultabili nel sito Internet [http://ec.europa.eu/sanco\\_pesticides](http://ec.europa.eu/sanco_pesticides)

# Corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari

 La norma europea fondamentale è ora la **Direttiva 2009/128/CE** che istituisce un quadro per l'**utilizzo sostenibile dei pesticidi**.

La direttiva prevede che tutti gli Stati membri dell'UE attivino una serie di misure al fine di realizzare i seguenti **obiettivi**:

- ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente;
- promuovere l'uso della difesa integrata e di mezzi e tecniche alternativi ai prodotti di sintesi chimica.



Le **misure previste** dalla **Direttiva 2009/128** riguardano:

- l'**obbligo** di una **formazione “certificata”** per utilizzatori professionali, rivenditori e consulenti;
- l'**obbligo** del **controllo funzionale** delle **attrezzature**, oltre alla corretta regolazione e manutenzione;
- la **tutela delle acque**;
- la **tutela delle aree protette**, quali Rete Natura 2000, parchi, riserve naturali;
- la **limitazione all'uso di PF** in aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili;
- la **corretta gestione dei PF**, dal loro acquisto, deposito in azienda, fino allo smaltimento dei contenitori o altri rifiuti contenenti PF;
- l'**obbligo** di rispettare i principi e i criteri della **difesa integrata**.



Le misure previste dalla Direttiva n. 128/2009 sono state **recepite in Italia** con il

**D.Lgs 14 agosto 2012, n. 150.**

Si tratta di un **provvedimento molto articolato** che coinvolge diversi ambiti di competenza (*agricoltura, ambiente, salute e sicurezza alimentare, formazione professionale, industria e commercio*) e vari soggetti, pubblici e privati, che si occupano, in ambiti anche molto diversi, di questi prodotti.



Le modalità con cui viene data attuazione alle diverse misure previste dalla direttiva sono definite nel **Piano di Azione Nazionale (PAN)** adottato con il **Decreto 22 gennaio 2014.**

## Particolari ambiti di tutela:

Sulla base delle **linee guida** redatte dai Ministeri dell'Ambiente, delle Politiche Agricole e della Salute le **Regioni** individueranno idonee misure per la **tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile**.



**DIVIETO DI ACCESSO**  
Coltura trattata con  
prodotti fitosanitari

L'art. 15 del **D.Lgs 150 del 2012** definisce misure appropriate per la riduzione dell'uso dei PF o dei rischi in aree specifiche:

- le aree utilizzate dalla **popolazione** o dai gruppi vulnerabili, i parchi, i giardini, ecc.;
- le aree protette e altre aree designate ai fini di conservazione per la protezione degli habitat e delle specie vegetali e animali, cioè i **Siti della Rete Natura 2000**;
- le aree **trattate di recente** frequentate dai lavoratori agricoli o ad essi accessibili.



I Siti della Rete Natura 2000 comprendono le Zone di Protezione Speciale (ZPS) e i Siti di Importanza Comunitaria (SIC).



REGIONE DEL VENETO

Nella **Regione del Veneto**, attualmente, ci sono **128 siti di Rete Natura 2000**, con **67 ZPS** e **102 SIC** per un totale di **414.675 ha (22,5% del territorio regionale)**.



Va anche ricordato che nei terreni collocati in un Sito della Rete Natura 2000, qualora l'imprenditore intenda eseguire piani, progetti o anche singoli interventi (costruzioni, miglioramenti fondiari, ecc.) che prevedano una autorizzazione, questi dovrà eseguire una Valutazione di Incidenza Ambientale (VIInCA), cioè dovrà dimostrare che l'intervento proposto non ha una incidenza significativa sulla conservazione degli habitat e delle specie animali e vegetali presenti, segnalando gli eventuali accorgimenti che andranno adottati.

# Qualità dei prodotti alimentari

La **Legge 3 febbraio 2011, n. 4**, “Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari”, istituisce il sistema nazionale di qualità, a cui le aziende agricole possono **aderire volontariamente** adottando specifici protocolli di produzione e qualificare le relative produzioni attraverso l’uso di uno specifico marchio nazionale.



REGIONE DEL VENETO

A livello regionale norme analoghe sono dettate dalla **Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12**, “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità”, che ha istituito il **marchio QV** (**Qualità Verificata**) per alcune categorie merceologiche.



# Agricoltura biologica



La norma base sulla produzione ed etichettatura dei prodotti biologici è il **Regolamento (CE) n. 834/2007**.

Il Regolamento definisce le norme di produzione, di etichettatura e di certificazione a cui devono adeguarsi gli operatori in tutte le fasi di produzione, preparazione, commercializzazione e importazione di prodotti agroalimentari biologici.

Le indicazioni circa i prodotti ammessi per la difesa e la concimazione sono riportati nel **Regolamento (CE) n. 889/2008**.



# Sicurezza nei luoghi di lavoro

Il **Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008**, noto come **D.Lgs 81/08 “Testo unico sulla sicurezza”**, regola la salute e la sicurezza sul lavoro.

*Sostituisce il vecchio D.Lgs 626/94.*

Il **D.Lgs n. 81/2008** propone un sistema di gestione della sicurezza e della salute in ambito lavorativo, preventivo e permanente, attraverso:

- l'individuazione dei **fattori di rischio**;
- **la riduzione**, che deve tendere al minimo del rischio;
- il continuo controllo delle **misure preventive** attuate;
- l'elaborazione di una **strategia aziendale** che comprenda tutti i fattori di una organizzazione (tecnologie, organizzazione, condizioni operative...).


Il Decreto definisce **le figure responsabili** in ambito aziendale.



*Coltiviamo la cultura della sicurezza*

# Tutela delle acque

 La norma di riferimento è la **Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE** che persegue i seguenti obiettivi:



- ampliare la protezione delle acque, **sia superficiali che sotterranee**;
- raggiungere lo stato di “**buono**” per tutte le acque entro il 31 dicembre 2015;
- gestire le risorse idriche sulla base di **bacini idrografici** indipendentemente dalle strutture amministrative;
- procedere attraverso un’azione che unisca **limiti delle emissioni e standard di qualità**;
- riconoscere a tutti i servizi idrici il **giusto prezzo** che tenga conto del loro costo economico reale;
- rendere partecipi **i cittadini** delle scelte adottate in materia.



A seguire, la **Direttiva 2006/118/CE** sulla protezione delle acque **sotterranee** dall'inquinamento fissa standard di qualità. Per i PF, il **limite** è 0,1 microgrammo/litro, e 0,5 microgrammo/litro per la somma di più sostanze attive o metaboliti.




La successiva **Direttiva 2008/105/CE** (poi modificata dalla **Direttiva 2013/39/CE**) ha istituito standard di qualità ambientale (Sqa) per le sostanze prioritarie (tra cui alcuni **PF**) e per altri inquinanti.



A livello nazionale il riferimento in materia è il **D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”**, Sezione II - Tutela delle acque dall'inquinamento, in particolare gli articoli da 73 a 94, che riguardano la tutela qualitativa delle acque.

## Definizione delle zone vulnerabili ai PF ai sensi dell'art. 93 D.Lgs 152/2006

**“PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE”**  
Delibera del Consiglio Regionale n. 107  
del 5 novembre 2009



**Zone vulnerabili da  
Prodotti Fitosanitari**

**Zone vulnerabili da nitrati**

### Zone vulnerabili

- Alta pianura - zona di ricarica degli acquiferi (Deliberazione del Consiglio Regionale n. 62 del 17 maggio 2006)
- Bacino scolante nella Laguna di Venezia (Deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003)
- Provincia di Rovigo e comune di Cavarzere (D.Lgs. 152/2006)
- Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige
- Comuni in provincia di Verona afferenti al bacino del Po

# Gestione dei rifiuti di prodotti fitosanitari

Norme di riferimento:



**Direttiva 2008/98/CE**



**D.Lgs n. 152/2006 e D.Lgs 3 dicembre 2010, n. 205**

(istituisce il sistema di tracciabilità dei rifiuti **SISTRI** e vengono definiti i criteri di classificazione dei rifiuti).



**Norme regionali e provinciali** disciplinano i sistemi di trasporto e di smaltimento dei contenitori vuoti, dei PF revocati e dei materiali inquinati da PF.

# Regolamenti comunali e indirizzi regionali



Diversi Comuni hanno approvato disposizioni relative al corretto utilizzo dei PF, inserite nei **Regolamenti di Polizia Rurale**.

Queste norme hanno l'obiettivo di ridurre i rischi dell'impiego dei PF specialmente nelle aree con coltivazioni intensive in prossimità di aree residenziali o in zone frequentate dalla popolazione e strade di pubblico accesso.

La Regione del Veneto, con **DGR n. 1379 del 17 luglio 2012**, ha approvato gli “**Indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari**” e una “**Proposta di regolamentazione comunale per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari**”.



Le Amministrazioni comunali, sulla base dei documenti proposti, potranno disporre, nell’ambito della rispettiva autonomia e potestà, l’osservanza di più specifiche e precise modalità di utilizzo dei PF, in relazione a particolari esigenze locali connesse alla tutela del territorio e della salute umana.

# Lotte obbligatorie

La competenza circa “la determinazione degli **interventi obbligatori in materia fitosanitaria** (e zoo-profilattica)” è rimasta al Ministero delle Politiche Agricole.

Con appositi Decreti sono emanate disposizioni dette di “**lotta obbligatoria**” verso determinate avversità (causate da funghi, batteri, virus o da insetti, acari o nematodi nocivi) di specie vegetali coltivate o non, ritenute di **rilevanza biologica, economica o ambientale**.



*Erwinia amylovora*



*Pseudomonas syringae actinidiae*



Flavescenza dorata

I Decreti ministeriali dispongono ai proprietari o conduttori (dei fondi o delle singole piante) l'**obbligatorietà di effettuare specifici interventi di lotta, a cura e spese degli stessi.**

Tali interventi obbligatori possono essere:

- estirpazione e distruzione della coltura o delle piante,
- trattamento chimico,
- divieto di impiantare determinate specie vegetali,
- divieto di spostamento delle piante o di loro parti, ecc.



Sharka

Gli obblighi molto spesso riguardano l'**attività vivaistica** considerata strategica per limitare la diffusione degli organismi nocivi.



Sempre più di frequente tali normative fitosanitarie sono **armonizzate a livello europeo** per evitare che, con la libera circolazione delle merci, possano diffondersi anche organismi nocivi da uno Stato all'altro. (info [www.eppo.int](http://www.eppo.int))



REGIONE DEL VENETO

La sorveglianza sull'applicazione delle misure contenute nei decreti ministeriali di lotta obbligatoria è affidata ai **Servizi Fitosanitari Regionali**.